

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

**NEL
2013**



a cura di Marco Perelli Ercolini

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Anche questo anno grandi frecciate sulle pensioni con cambiamenti rilevanti per l'accesso.

Ho quindi cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2013, in modo schematico e il più chiaro possibile.

Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'Amico Attilio Stefano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Fondo Generale ENPAM

Quota A e Quota B pensione di vecchiaia
(compiuta l'età pensionabile)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1948 (primo semestre) dal giorno dopo il compimento dei 65 anni e 6 mesi.

requisiti

In costanza di iscrizione al Fondo: almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

In caso di cancellazione: anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni e 6 mesi.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM, direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ È possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
- ✓ Possibilità a 65 anni con 20 di contribuzione mediante opzione sull'intera anzianità contributiva per il sistema di calcolo contributivo.

Fondo Generale ENPAM

Quota B pensione anticipata

(prima del compimento dell'età pensionabile, con penalità economiche)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1954 (primo semestre) o prima, dal giorno dopo il compimento dei 59 anni e 6 mesi.

requisiti

- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
- ✓ aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- ✓ unitamente al requisito dell'età dei 62 anni con un aumento graduale dai 59 anni e sei mesi.

oppure

- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
- ✓ con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione)

Fondi Speciali ENPAM

Medicina generale, pediatria di libera scelta, guardia medica, medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti convenzionati esterni

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1948 (primo semestre) dal giorno dopo il compimento dei 65 anni e 6 mesi.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

In caso di cessazione del rapporto col SSN: anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta) non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni e 6 mesi.

- ✓ È possibile proseguire sino al compimento del 70esimo anno di età.

PENSIONE ORDINARIA ANTICIPATA

(PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE CON PENALIZZAZIONI ECONOMICHE)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1954 (primo semestre) o prima con 59 anni e 6 mesi compiuti, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 42 anni.

requisiti

- ✓ Cessazione del rapporto col SSN.

- ✓ 42 anni di anzianità contributiva

oppure

- ✓ 59 anni e 6 mesi di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Per il solo Fondo dei Medici di medicina generale ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i -transitati- decorrenze come per la dipendenza.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Ospedalieri ex INPDAP

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la normativa allora vigente, seppur non esercitato, possono chiedere la pensione in base alla normativa previgente la riforma Monti-Fornero (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell'ente previdenziale di appartenenza).

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età pari (lavoratrici nate nel 1956) o superiore a 57 anni e 3 mesi (aumento per le cosiddette maggiori speranze di vita operante dal 2013), alle lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso del trattamento pensionistico anticipato (legge 243/2004 art. 1 comma 8 confermato dalla legge 214/2011 art. 24 comma 14).

E' prevista la finestra mobile di uscita (ulteriori 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la domanda è stata presentata prima di quella data; in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne): nati nel 1947 al compimento dei 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.
Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di dipendenza.

PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

medici uomini con almeno 42 anni e 2 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	al compimento di 62 anni + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di età
medici donne con almeno 41 anni e 2 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazioni per età inferiore ai 62 anni e 3 mesi. Penalizzazione sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017.

N.B. - la riduzione percentuale è rapportata al numero di mesi in caso di annualità parziale.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

PENSIONE ANTICIPATA

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

uomini e donne	REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUTUZIONE EFFETTIVA
	63 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

Dipendenti di Strutture Private INPS

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la normativa allora vigente, seppur non esercitato, possono chiedere la pensione in base alla normativa previgente la riforma Monti-Fornero (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell'ente previdenziale di appartenenza).

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età pari (lavoratrici nate nel 1956) o superiore a 57 anni e 3 mesi (aumento per le cosiddette maggiori speranze di vita operante dal 2013), alle lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso del trattamento pensionistico anticipato (legge 243/2004 art. 1 comma 8 confermato dalla legge 214/2011 art. 24 comma 14).

E' prevista la finestra mobile di uscita (ulteriori 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la domanda è stata presentata prima di quella data; in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici uomini nati nel 1947 al compimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.

Medici donne nate nel 1951 al compimento di 62 anni e 3 mesi di età anagrafica.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di dipendenza.

PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

medici uomini con almeno 42 anni e 2 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	al compimento di 62 anni + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di età
medici donne con almeno 41 anni e 2 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazioni per età inferiore ai 62 anni e 3 mesi. Penalizzazione sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017.

N.B. - la riduzione percentuale è rapportata al numero di mesi in caso di annualità parziale.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

PENSIONE ANTICIPATA

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

	REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
uomini e donne	63 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

Precisazioni sui Pagamenti TFS e TFR

La legge di stabilità 2013 recependo il DL85/2012 del Governo annulla il provvedimento che prevedeva a partire dal 1 gennaio 2011 il passaggio di tutti i pubblici dipendenti al Tfr.

La manovra Tremonti bis prevede che i pagamenti del TFS e del TFR - cessato il rapporto di lavoro- slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità nel pubblico impiego con dilazioni ulteriori della liquidazione in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre i 150 mila euro al terzo anno).

A tali dilazioni si aggiungono i tempi tecnici e precisamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio previsto dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

L'INPDAP è infatti tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio, avendo ricevuta la relativa documentazione dalla amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore pubblico. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o di servizio sono previsto ulteriori sei mesi.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi

Memento

- ✓ Essendo stata abrogata la legge 322/59 per cessazioni dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione:
 - è data la possibilità di ricongiunzione onerosa o di prosecuzione contributiva volontaria (ma a determinate condizioni: non bisogna essere titolari di una pensione o essere iscritti a una cassa di previdenza obbligatoria - unica eccezione la Quota A del Fondo generale quale previdenza non derivante da rapporto di lavoro) o di totalizzazione;
 - inoltre coloro che hanno una anzianità contributiva di almeno 20 anni possono richiedere all'INPDAP alla maturazione dei requisiti richiesti, anche se cessati dal servizio attivo, il trattamento di pensione in base alla anzianità contributiva maturata alla data di cessazione e ai contributi versati;
 - colla legge di stabilità 2013 viene prevista la ricongiunzione gratuita ("totalizzazione retributiva") per coloro che sono passati prima del 30 luglio 2010 dal pubblico impiego all'Inps, valorizzando i periodi contributivi delle diverse gestioni per un trattamento economico di pensione con almeno 62 anni di età col sistema retributivo, gestione per gestione, singolarmente.
- ✓ Nella totalizzazione, istituto che consente l'acquisizione del diritto a una unica pensione a chi ha versato contributi in diverse casse previdenziali di per se inefficaci a maturare un trattamento di pensione, la legge Monti ha eliminato la condizione di una anzianità minima di tre anni.
Requisiti per la totalizzazione sono:
 - non aver richiesto o accettato la ricongiunzione ad altro ente previdenziale;
 - non essere già titolare di un trattamento di pensione erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
- ✓ I periodi con iscrizione alla Gestione separata INPS possono essere totalizzati, ma non ricongiunti, fatto salvo quanto previsto per la totalizzazione retributiva.



avendo trascorso da chirurgo più di 40 anni di vita ospedaliera, conoscendo le problematiche previdenziali, ora in pensione, sento come un dovere scrivere queste sintetiche righe per far conoscere ai Colleghi le possibilità di uscita per la pensione, perchè non perdano diritti o attivino procedure loro sfavorevoli.

Marco Perelli Ercolini

Medico chirurgo ospedaliero - pubblicista

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia

Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum

Collaboratore di Corriere Medico

Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano

Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM dal 2000 al 2010

Vice Presidente Vicario della Feder.S.P.e V.

Presidente Regionale della Feder.S.P.e V.

Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere

Si ringrazia per la stampa

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

assISANITÀ



20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. 02.91.98.33.11 - Fax 02.48.00.94.47
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
www.assimedici.it - info@assimedici.it



dal 1928 una storia lunga 85 anni

**COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA
OMAGGIO RISERVATO AI SIGNORI MEDICI**